



Salvatore Mariconda
NOTAIO

Repertorio n. 21387

Raccolta n. 13972

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro, il giorno otto

del mese di ottobre

alle ore 17.15

In Roma, Viale Bruno Buozzi n. 82

8 ottobre 2024

A richiesta della ''ASSOCIAZIONE ARCA COMUNITA' IL CHICCO
ONLUS''.

Registrato a Albano
Laziale

Io sottoscritto Dott. Salvatore MARICONDA, Notaio in Ro-
ma, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Ro-
ma, Velletri e Civitavecchia, in Roma, Viale Bruno Buozzi n.
82,

il 15/10/2024

N.18209

Serie 1/T

Euro 200,00

ho assistito

elevandone il presente verbale, alla Assemblea straordinaria
degli associati della ''ASSOCIAZIONE ARCA COMUNITA' IL CHICCO
ONLUS'', con sede legale in Ciampino, Via Ancona n. 1, codice
fiscale 90004650587, partita I.V.A. 10722801007, iscritta al
Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Roma al
n. 2146/1991, convocata per oggi in seconda convocazione nel
luogo di cui sopra alle ore 16.30, essendo andata deserta la
prima convocazione prevista per il giorno 7 ottobre alle ore
9.00 nello stesso luogo, giusto avviso trasmesso il 23 settem-
bre 2024 via posta elettronica, per discutere e deliberare

sul seguente

Ordine del Giorno:

1. proposta di adozione di un nuovo testo di Statuto conforme alle disposizioni del Codice del Terzo Settore di cui al Decreto Legislativo 117/2017 per la acquisizione della qualifica di Ente del Terzo Settore mediante iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
2. conseguente eventuale nomina dell'Organo di controllo, con definizione dell'incarico e del relativo compenso.

E' presente la signora Annalisa ZAMAGNA, nata a Roma il 6 marzo 1964 e quivi residente in Via del Casale Santarelli 40/a, codice fiscale ZMG NLS 64C46 H501S, Presidente e legale rappresentante della Associazione giusta nomina dell'Assemblea ordinaria dei Soci del 10 settembre 2024.

Io Notaio sono certo dell'identità personale della comparsa, la quale, ai sensi di Statuto, assume la presidenza e

CONSTATATO

- che la presente Assemblea è stata regolarmente convocata;
- che sono presenti o rappresentati numero 18 (diciotto) Soci su numero 22 (ventidue) costituenti la compagine associativa;
- che del Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre ad essa Presidente, i signori: Gaetano MINCIULLO e Polissena

GUIDI DI BAGNO:

- che è presente il Revisore, Dott. Lorenzo PORTENTO;

ACCERTATA

l'identità e la legittimazione degli intervenuti,

DICHIARA

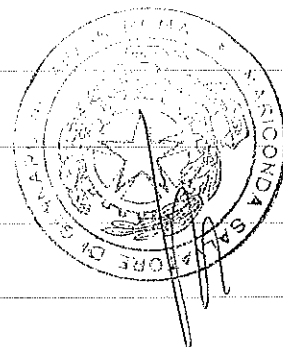
regolarmente costituita l'Assemblea dell'Associazione ed invita me Notaio a redigerne il presente verbale.

La Presidente, con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, espone ai Soci le ragioni, già ampiamente discusse in altre riunioni, che suggeriscono di adottare un nuovo testo di Statuto affinché sia adeguato a quanto previsto dal Codice del Terzo Settore di cui al Decreto Legislativo 117/2017 e che consenta dunque l'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, con la conseguente assunzione della qualifica di Ente del Terzo Settore.

La Presidente ricorda che lo Statuto proposto è il frutto di una elaborazione collettiva, avviata per tempo, che ha prodotto differenti versioni, progressivamente modificate per arrivare alla formulazione oggi in delibera, esaminate più volte sia dal precedente Consiglio di Amministrazione che dai componenti neo-insediati, e che ha beneficiato del lavoro di supervisione di me Notaio e del Revisore, Dott. Lorenzo PORTENTO.

In previsione dell'odierna Assemblea, i Soci hanno ricevuto il nuovo testo statutario che si intende adottare, con evidenza delle variazioni e delle integrazioni rispetto al vigente.

Il Presidente propone all'Assemblea di mettere ai voti lo



Statuto come riscritto, conforme al Codice del Terzo Settore, nella sua interezza, omettendo la lettura dei singoli numero 29 (ventinove) articoli che lo compongono, il cui contenuto è noto ai presenti.

Precisa il Presidente che, all'esito delle modifiche statutarie, se approvate, l'Associazione chiederà, tramite me Notaio ai sensi e per gli effetti del procedimento previsto dall'art. 22 del predetto Codice, l'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore nella sezione dedicata agli ''Altri Enti'', assumendo la seguente denominazione: ''ARCA COMUNITA' IL CHICCO ETS'', in breve ''IL CHICCO ETS''. Conseguentemente, sarà cancellata dalla Anagrafe Unica delle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale e la personalità giuridica acquisita con riconoscimento prefettizio rimarrà sospesa nel tempo della sua permanenza nel predetto Registro Unico.

Da ultimo, prima di procedere alla votazione, la Presidente ricorda che i Consiglieri, in sede di nomina, hanno anticipato il loro consenso a prolungare il proprio mandato di un anno, ove venisse approvato il nuovo testo statutario, che all'art. 16 prevede un mandato quadriennale in luogo di quello attuale triennale, e tale proroga del mandato fosse deliberata dai Soci.

La Presidente chiede quindi ai Soci di valutare, unitamente alla decisione sul nuovo testo statutario, quale delibera connessa all'argomento posto al primo punto all'ordine del

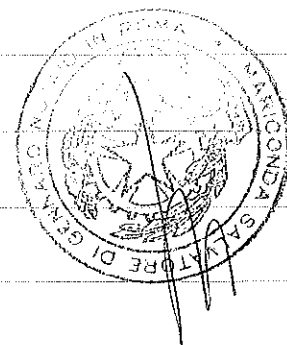
giorno, quella relativa all'eventuale adeguamento della durata del mandato dei Consiglieri in carica da tre a quattro anni e termina l'intervento, invitando l'Assemblea ad esprimere il proprio voto in merito.

L'Assemblea, udita la relazione della Presidente, dopo ampia discussione, con voto espresso per alzata di mano, all'unanimità dei presenti,

DELIBERA

- di approvare il nuovo testo dello Statuto dell'Associazione, che viene allegato al presente atto sotto la lettera 'A' formandone sua parte integrante, incaricando me Notaio a presentare richiesta di iscrizione al Registro Unico Nazionale tra gli 'Altri Enti del Terzo Settore' con la denominazione 'ARCA COMUNITA' IL CHICCO ETS', in breve 'IL CHICCO ETS'. A tal fine, viene consegnata la perizia giurata di stima del patrimonio della Associazione alla data del 30 giugno 2024 predisposta dal Dott. Lorenzo PORTENTO, perizia che più avanti sarà meglio descritta. Nel consegnare il documento, la Presidente dichiara che non sono intervenuti fatti di gestione di rilievo tali da poter considerare oggi non più attuali i dati e le risultanze patrimoniali alla data del 30 giugno 2024;

- di allineare la durata del mandato del Consiglio di Amministrazione a quanto previsto dal nuovo Statuto adottato, e dunque a quattro anni dalla data di nomina.



Assunta la delibera che precede, la Presidente prende nuovamente la parola per la trattazione del secondo punto all'ordine del giorno. Ella rappresenta che l'attuale incarico svolto dal Revisore deve essere adeguato alle disposizioni degli articoli 23 e 24 del testo statutario appena adottato e che, tal fine, è stato chiesto al Dott. Lorenzo PORTENTO di formulare una proposta per ricoprire l'incarico di Organo di controllo monocratico con la funzione anche di revisore legale dei conti, proposta che è stata formulata nella misura complessiva di Euro 6.500,00 (seimilacinquecento/00) annuali, oltre I.V.A. e contributo integrativo della Cassa previdenziale di appartenenza.

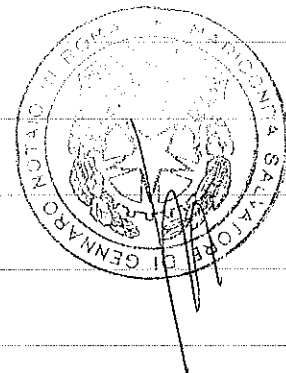
La Presidente chiede ai Soci di deliberare in merito alla attribuzione al Dott. Lorenzo PORTENTO dell'incarico di Organo di controllo con altresì la funzione di revisore legale dei conti, fino alla medesima durata del Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea, con voto espresso per alzata di mano, all'unanimità dei presenti,

DELIBERA

- di attribuire al Dott. Lorenzo PORTENTO, nato a Roma il 20 dicembre 1971, codice fiscale PRT LNZ 71T20 H501P, Dottore Commercialista iscritto all'Ordine di Roma, Sezione A, al n. AA_007942 e nel Registro dei Revisori Legali al n. 131465 del 5 dicembre 2003, Gazzetta Ufficiale n. 97 del 12 dicembre

2003, l'incarico di Organo di controllo monocratico con funzione di revisore legale dei conti, riconoscendo un compenso annuale di Euro 6.500,00 (seimilacinquecento/00), oltre I.V.A. e contributo integrativo della Cassa previdenziale di appartenenza, per la durata di un quadriennio e scadenza unitaria rispetto al Consiglio di Amministrazione.



Null'altro essendovi all'ordine del giorno e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la trattazione della essendo le ore 17.45.

In forza di quanto sopra, io Notaio, avendo verificato che sussistono le condizioni previste dalla normativa applicabile affinché la Associazione sia un Ente del Terzo Settore ed avendo constatato che il valore, l'entità e la composizione del suo patrimonio alla data del 30 giugno 2024 comprovati dalla relazione giurata redatta dal Dott. Lorenzo PORTENTO, asseverata con verbale di giuramento di data odierna a mio rogito di repertorio immediatamente precedente a quello del presente atto, qui allegata sotto la lettera ''B'', è ampiamente superiore al patrimonio minimo di Euro 15.000,00 (quindicimila/00) previsto dal Codice del Terzo Settore per il conseguimento della personalità giuridica in capo alle Associazioni, essendo stimato in Euro 4.264.266,00 (quattro milioni duecento sessantaquattromila duecentosessantasei/00), avendo altresì acquisito la dichiarazione della Presidente sulla attendi-

bilità attuale della situazione patrimoniale al 30 giugno 2024,

ATTESTO

che sussistono le condizioni previste dalla legge per l'iscrizione della Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, tra gli 'Altri Enti', nonché il patrimonio minimo di Euro 15.000,00 (quindicimila/00) richiesto dal quarto comma dell'art. 22 del Decreto Legislativo 117/2017.

Le spese del presente verbale e sue consequenziali sono a carico della Associazione.

Il presente atto è soggetto ad imposta fissa di registro ai sensi del comma 3 dell'art. 82 del Decreto Legislativo 117/2017 ed è esente da imposta di bollo in ai sensi del comma 5 del medesimo articolo.

La comparente mi esonera dalla lettura di quanto allegato dichiarando di averne esatta conoscenza.

Del presente atto ho dato lettura alla comparente, la quale, da me richiesta, lo ha dichiarato conforme alla sua volontà e con me Notaio lo sottoscrive.

Scritto da persona di mia fiducia su tre fogli per pagine otto e fin qui della nona a macchina ed in piccola parte a mano.

F.ti: Annalisa ZAMAGNA

Salvatore MARICONDA, Notaio

Allegato "A" Rep.n. 21387/13972

STATUTO

'ARCA COMUNITA' IL CHICCO ETS'

in breve:

'IL CHICCO ETS'

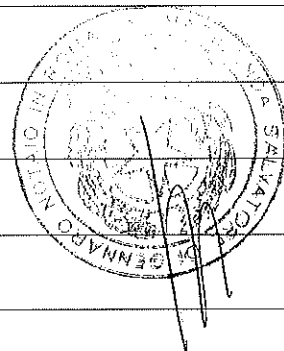
Art. 1 - Costituzione e normativa applicabile

E' costituita fra gli aderenti una Associazione riconosciuta senza scopo di lucro (d'ora innanzi: **'Associazione'**) disciplinata dal presente Statuto, dal Decreto Legislativo n. 117/2017 portante il c.d. **'Codice del Terzo Settore'** (d'ora innanzi: **'CTS'**), dal Codice civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria e secondaria (d'ora innanzi: **'Normativa Applicabile'**).

Il presente Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli Associati alla organizzazione ed alla attività dell'Associazione.

L'Associazione, mantenendo la propria autonomia giuridica e nel rispetto della Normativa Applicabile, è parte della **Federazione Internazionale delle Comunità dell'ARCHE**, di cui condivide i principi costitutivi e le procedure operative.

ART. 2 - Denominazione



La denominazione della Associazione è: **'Arca Comunità Il Chicco'**. A seguito ed in costanza di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45 del CTS (d'ora innanzi: **'RUNTS'**), la stessa sarà integrata con la l'acronimo della locuzione Ente del Terzo Settore, ovvero **'ETS'**, e dunque in forma estesa: **'Arca Comunità Il Chicco ETS'**, in breve: **'Il Chicco ETS'**.

L'Associazione dovrà riportare negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, gli estremi della sua iscrizione nel RUNTS.

ART. 3 - Sede

L'Associazione ha sede nel Comune di **Ciampino** (Roma).

Le variazioni di indirizzo all'interno del medesimo Comune, non costituendo modificazioni dello Statuto, possono essere deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può altresì istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, sedi secondarie ed uffici, comunque denominati.

ART. 4 - Scopo e Attività

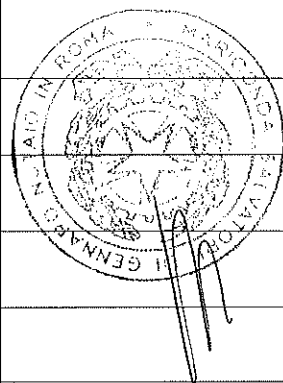
L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale di seguito richiamate,

in forma di azione volontaria, di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, di mutualità, di produzione o scambio, anche verso corrispettivi, di beni o servizi.

In particolare, l'Associazione opera per assicurare l'assistenza, l'affidamento, la protezione, la cura materiale e morale e l'inclusione sociale delle persone in stato di svantaggio, con riguardo soprattutto alla disabilità intellettiva, senza distinzione o discriminazione di genere, età, razza, religione, etc., ispirandosi ai principi di solidarietà e di rispetto della dignità di ogni singolo essere umano, conformemente agli Enunciati di Identità e Missione della citata Federazione Internazionale delle Comunità dell'ARCHE.

Per il conseguimento delle predette finalità, l'Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale:

- interventi e servizi sociali [ai sensi dell'art. 5, comma 1, del CTS, lettera a)];
- interventi e prestazioni sanitarie [ai sensi dell'art. 5, comma 1, del CTS, lettera b)];
- prestazioni socio-sanitarie [ai sensi dell'art. 5, comma 1, del CTS, lettera c)];
- educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con



finalità educativa [ai sensi dell'art. 5, comma 1, del CTS, lettera d)];

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale [ai sensi dell'art. 5, comma 1, del CTS, lettera i)];

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale [ai sensi dell'art. 5, comma 1, del CTS, lettera k)];

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa [ai sensi dell'art. 5, comma 1, del CTS, lettera l)];

- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro delle persone svantaggiate o con disabilità [ai sensi dell'art. 5, comma 1, del CTS, lettera p)];

- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008 e s.m. e i., nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali o sanitari [ai sensi dell'art. 5, comma 1, del CTS,

lettera q)];

- agricoltura sociale [ai sensi dell'art. 5, comma 1, del CTS, lettera s)];

- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche [ai sensi dell'art. 5, comma 1, del CTS, lettera t)];

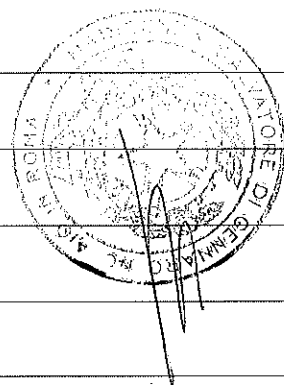
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale [ai sensi dell'art. 5, comma 1, del CTS, lettera u)];

- promozione e tutela dei diritti umani [ai sensi dell'art. 5, comma 1, del CTS, lettera w)].

A titolo meramente esemplificativo, l'Associazione potrà dunque:

- erogare servizi socio-sanitari a vantaggio di soggetti con disabilità e a supporto delle loro famiglie, anche in regime di residenzialità, totale o parziale;

- gestire case-famiglia, comunità-alloggio, centri di formazione, spazi ludico creativi, scuole, occasioni di ritrovo e di socializzazione, in cui soggetti in stato di svantaggio possano essere accolti, ospitati, curati, formati, intrattenuti, etc.;



- avviare attività formative per le famiglie dei soggetti assistiti, per gli operatori socio-sanitari e per i volontari, sui temi di interesse, quali la spiritualità ARCHE, la disabilità intellettiva, la fragilità, l'inclusione sociale e la solidarietà;

- costituire, avviare, gestire, strutture ricettive (alloggi, case vacanze, alberghi, etc.), per dare accoglienza ed ospitalità a persone in stato di svantaggio ed alle loro famiglie;

- organizzare attività ludiche, ricreative, sportive, artigianali, artistiche, di socializzazione, etc., per coinvolgere, intrattenere e migliorare le condizioni psico-fisiche dei soggetti affetti da disabilità;

- promuovere e organizzare convegni sulla disabilità, su tematiche sanitarie e sulla valorizzazione delle persone con disabilità intellettiva;

- realizzare percorsi di inserimento lavorativo di soggetti in stato di svantaggio, anche attraverso l'avvio di attività agricole, artigianali e commerciali.

In via secondaria e strumentale, l'Associazione potrà svolgere, secondo i criteri e i limiti prescritti dall'articolo 6, comma 1, del CTS e dalla Normativa Applicabile, attività diverse rispetto a quelle di

interesse generale previamente elencate.

L'Associazione, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, potrà svolgere attività di raccolta fondi, ai sensi dell'art. 7 del CTS, anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

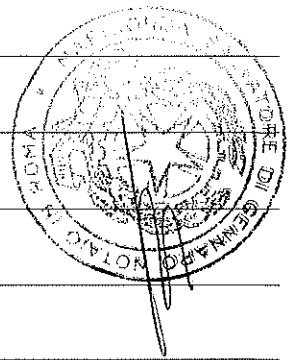
Tale attività potrà essere esercitata anche mediante sollecitazione al pubblico, o attraverso la cessione di beni o l'erogazione di servizi di modico valore, impegnando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti.

ART. 5 - DURATA

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

ART. 6 - PATRIMONIO ED ENTRATE

Il patrimonio, costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili appartenenti all'Associazione e comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate, comunque denominate e specificatamente destinate a suo incremento, è destinato allo svolgimento delle attività statutarie di cui al precedente art. 4, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.



Esso si compone:

- di un fondo di dotazione, di valore non inferiore a quello stabilito dalla Normativa Applicabile per il conseguimento ed il mantenimento della personalità giuridica;

- di un fondo di gestione, che comprende il valore di tutti gli altri beni.

L'Associazione persegue la sua autonoma attività mediante l'auto-sostentamento, attraverso la riscossione di quote associative annuali e, nel rispetto della Normativa Applicabile, finanzia le attività di interesse generale anche mediante:

- la riscossione di quote straordinarie;

- elargizioni, comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie;

- contribuzioni per servizi svolti, anche in accreditamento con la pubblica amministrazione;

- redditi derivanti dalla gestione del patrimonio;

- introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività;

- eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;

- ogni altra entrata conseguita dall'Associazione e non specificamente destinata a incremento del suo patrimonio.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili

e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri e altri membri degli Organi dell'Associazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento di qualsiasi rapporto individuale intercorso tra l'Associazione e qualsiasi altro soggetto.

ART. 7 - I SOCI

Chiunque, condividendo integralmente lo scopo dell'Associazione e volendosi impegnare attivamente per il suo perseguimento, può chiedere di diventare Socio, presentando domanda scritta al Consiglio di Amministrazione.

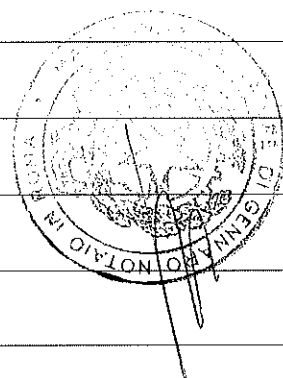
L'adesione alla Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti all'osservanza del presente Statuto ed al rispetto delle decisioni prese dai suoi Organi, secondo le relative competenze.

La modalità di acquisizione della qualità di Associato è disciplinata dal successivo articolo 9.

ART. 8 - CATEGORIE DI SOCI

Possono essere Soci dell'Associazione le persone fisiche, gli Enti del Terzo Settore e gli altri Enti senza scopo di lucro.

Non possono essere Soci i soggetti indicati al secondo comma dell'art. 4 del CTS.



Le persone giuridiche partecipano tramite un loro delegato.

Il numero degli Associati è illimitato.

Gli Associati si dividono in:

- Soci Onorari;

- Soci Benemeriti;

- Soci Ordinari.

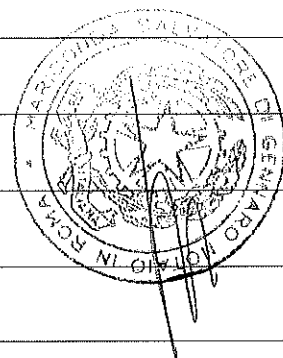
Assume la qualifica di Socio Onorario chi, essendosi particolarmente distinto nel campo di azione dell'Associazione, accetti espressamente, su invito del Consiglio di Amministrazione, di farne parte, collaborando alla realizzazione delle sue finalità ed alla implementazione delle sue attività. I Soci Onorari sono iscritti nel Libro degli Associati dal momento della loro accettazione. In considerazione del loro significativo apporto alla vita associativa in termini di competenza e di esperienza, i Soci Onorari sono esonerati dal pagamento della quota associativa.

E' Socio Benemerito chi apporta alla Associazione un contributo aggiuntivo rispetto alla ordinaria quota associativa annuale, in misura almeno pari a quanto stabilito, annualmente, dal Consiglio di Amministrazione.

Sono Soci Ordinari tutti gli altri.

Gli Associati, indipendentemente dalla categoria di

appartenenza, hanno uguali diritti, primi tra tutti l'elettorato attivo e passivo, e uguali doveri all'interno della Associazione, ad eccezione della esenzione dal versamento della quota associativa annuale riservata ai soli Soci Onorari.



ART. 9 - ACQUISTO DELLA QUALITA' DI SOCIO

L'acquisizione della qualifica di Socio Ordinario e di Socio Benemerito presuppone la presentazione di una domanda scritta al Consiglio di Amministrazione, che decide in merito secondo criteri non discriminatori.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio stesso, nel Libro degli Associati, previo versamento della quota associativa.

In caso di rigetto, il Consiglio di Amministrazione, entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della domanda di ammissione, deve comunicare all'aspirante Socio la motivazione di tale decisione.

L'interessato, entro i successivi 30 (trenta) giorni, può chiedere il riesame della domanda di ammissione all'Assemblea degli Associati, che delibera insindacabilmente sulle domande non accolte in occasione della prima riunione utile.

Gli Associati hanno diritto di:

-nominare e revocare gli Organi associativi e di essere

eletti negli stessi;

-concorrere alla elaborazione ed alla approvazione del
programma delle attività;

-essere informati sulle attività dell'Associazione e
controllarne l'andamento;

-partecipare alle iniziative promosse
dall'Associazione;

-essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute
in nome e per conto dell'Associazione, preventivamente
autorizzate dal Consiglio di Amministrazione e
debitamente documentate;

-prendere atto dell'ordine del giorno, partecipare e
votare in tutte le Assemblee associative;

-prendere visione dei bilanci e consultare i Libri
associativi.

Gli Associati hanno l'obbligo di:

-rispettare il presente Statuto, la Normativa
Applicabile, gli eventuali Regolamenti interni e le
delibere validamente adottate dagli Organi
dell'Associazione;

-svolgere la propria attività in modo personale,
spontaneo, per il bene collettivo e senza fini di
lucro, anche indiretto;

-versare le quote associative secondo l'importo, le
modalità e i termini stabiliti dal Consiglio di

Amministrazione;

-assolvere agli impegni eventualmente assunti nei confronti dell'Associazione;

-condividere le finalità dell'Associazione e collaborare attivamente per il loro raggiungimento;

-contribuire al buon nome ed al prestigio dell'Associazione;

-astenersi dall'assumere decisioni e comportamenti in conflitto di interesse con l'Associazione che le arrechino danno.

ART. 10 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

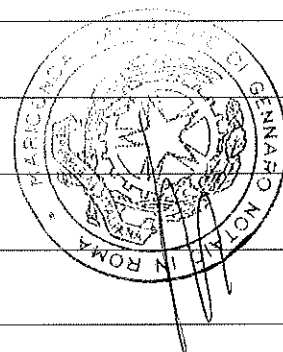
La qualifica di Associato ha carattere permanente.

Può venire meno per:

- dimissioni volontarie. Ogni Associato può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione. La dichiarazione di recesso ha effetto immediato dal momento del suo invio, ma resta fermo l'obbligo di pagamento della quota associativa relativa all'anno in corso;

- mancato versamento della quota associativa annuale dovuta dai Soci Ordinari e da quelli Benemeriti.

Quanto a questi ultimi, anche per mancato versamento del contributo aggiuntivo. La decadenza si verifica automaticamente trascorsi 30 (trenta) giorni dalla



scadenza del termine fissato nella comunicazione di sollecito senza sanare l'inadempimento;

- decesso, in caso di Socio persona fisica;

- scioglimento o modifica statutaria che renda incompatibile il mantenimento della qualifica di Associato, in caso di persona giuridica;

- esclusione per gravi motivi. L'esclusione viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione ove siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Le motivazioni che portano alla proposta di esclusione vengono contestate, per iscritto, all'Associato, unitamente alla proposta di esclusione e questi nel termine di 20 (venti) giorni può presentare osservazioni scritte e chiedere di essere sentito. Qualora l'Associato interessato sia un componente del Consiglio di Amministrazione, egli non può intervenire alle riunioni in cui si discute e si delibera della sua esclusione. La decisione motivata di esclusione sospende, dal momento della sua comunicazione all'Associato, i suoi diritti di partecipazione all'attività associativa ed ha effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello nel quale è comunicata, a meno che, entro tale termine, l'Associato non presenti domanda scritta di riesame

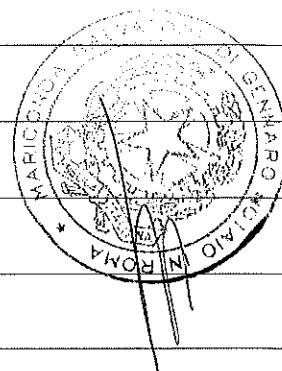
all'Assemblea, che si dovrà riunire entro i successivi 30 (trenta) giorni. L'accoglimento del riesame da parte dell'Assemblea determina la cessazione dello stato di sospensione. L'Associato espulso è tenuto a pagare l'intera quota annuale, anche se sospeso, fino all'anno in cui ha efficacia la sua esclusione.

La perdita della qualifica di Associato, qualunque sia la causa, non attribuisce alcun diritto alla restituzione delle quote di adesione versate, né a diversa attribuzione patrimoniale.

ART. 11 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati, anche semplicemente "Assemblea";
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente del Consiglio di Amministrazione, d'ora innanzi "Presidente", e il Vice Presidente;
- d) il Segretario;
- e) il Tesoriere;
- f) l'Organo di controllo, qualora la sua nomina sia obbligatoria ai sensi della Normativa Applicabile, o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea;
- g) il Revisore legale dei conti, qualora la sua nomina sia obbligatoria ai sensi della Normativa Applicabile,



o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea.

I componenti del Consiglio di Amministrazione hanno diritto al solo rimborso delle spese documentate sostenute per l'esecuzione del mandato salvo che, alla loro nomina, l'Assemblea non abbia deliberato la corresponsione di un emolumento, determinandone la misura.

ART. 12 - L'ASSEMBLEA

L'Assemblea, organo sovrano dell'Associazione, è costituita da tutti gli Associati, senza distinzione di categoria.

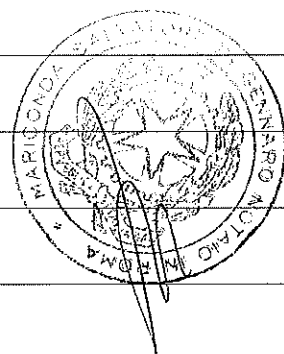
Ogni Associato, iscritto da almeno 10 (dieci) giorni nel Libro degli Associati al momento dell'invio dell'avviso di convocazione e che sia in regola con il versamento della quota associativa il giorno dell'Assemblea, ha diritto di intervenire e di votare.

A ciascun Associato è attribuito un voto.

Ciascun Associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro Associato mediante delega scritta; ciascun Associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 (tre) Associati.

L'Assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di eguaglianza di tutti gli Associati e delibera in modo collegiale.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, o di suo temporaneo impedimento, dal soggetto designato dall'Assemblea, col voto favorevole della maggioranza, prima dell'avvio dei suoi lavori.



Le delibere dell'Assemblea vengono fatte risultare da appositi verbali, redatti e sottoscritti dal Segretario e da colui che ha presieduto la riunione.

I verbali rimangono depositati presso la sede legale dell'Associazione; ciascun Associato può consultarli e chiederne copia.

ART. 13 - CONVOCAZIONE

L'Assemblea è convocata dal Presidente, mediante l'invio a tutti gli Associati, tramite posta elettronica, di una comunicazione scritta contenente l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora, dell'ordine del giorno della riunione e della modalità di partecipazione da remoto.

La comunicazione deve essere inviata con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni; in caso di urgenza, il termine di preavviso è ridotto a giorni 3 (tre).

Nel medesimo avviso può essere contemplata una seconda data di convocazione.

L'Assemblea è convocata ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, oppure sia richiesto dalla

maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione o da almeno 1/3 (un terzo) degli Associati. In ogni caso, l'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo.

L'Assemblea può essere convocata ovunque, purché nel territorio nazionale e può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede, di parità di trattamento e che:

- sia consentito a chi presiede l'Assemblea di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolarne lo svolgimento, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al Segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento della riunione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno e di visionare, ricevere e trasmettere documenti, sempre in tempo reale.

ART. 14 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

in seduta ordinaria,

- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;

- nomina, previa indicazione del loro numero, i componenti del Consiglio di Amministrazione, determinandone l'eventuale compenso, e li revoca;

- nomina l'Organo di Controllo ed il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, al ricorrere delle condizioni previste dalla Normativa Applicabile, o su delibera dell'Assemblea medesima, con facoltà di revoca per giusta causa;

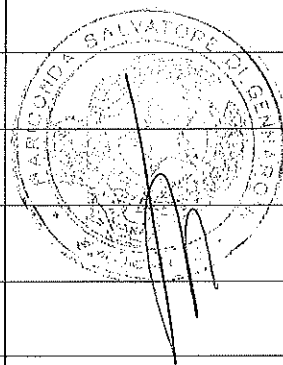
- approva il bilancio consuntivo dell'esercizio, redatto secondo la Normativa Applicabile;

- approva il bilancio sociale, se redatto in quanto obbligatorio ai sensi della Normativa Applicabile, o per volontà del Consiglio di Amministrazione, o su richiesta dell'Assemblea medesima;

- approva il bilancio preventivo dell'esercizio successivo, qualora il Consiglio di Amministrazione valuti l'opportunità della sua predisposizione;

- delibera sulle richieste di riesame presentate dagli interessati in relazione al diniego di ammissione o alla delibera di esclusione;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli



Organi associativi e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;

- approva gli eventuali documenti associativi interni, quali ad esempio i Regolamenti ed il Codice Etico;

- delibera su ogni altra materia attribuita alla sua competenza dallo Statuto, dall'Atto costitutivo e dalla Normativa Applicabile;

in seduta straordinaria,

- delibera sulle modificazioni dello Statuto;

- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

- nomina i liquidatori in caso di scioglimento e delibera sulla devoluzione del patrimonio residuo, ai sensi del successivo art. 26.

ART. 15 - DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea, in seduta ordinaria, è validamente costituita:

- in prima convocazione, quando sia presente, o rappresentata, almeno la maggioranza degli Associati aventi diritto di voto;

- in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati presenti o rappresentati.

Le deliberazioni sono assunte, in ogni caso, con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Per l'Assemblea che in seduta straordinaria sia

chiamata a deliberare sulla modifica del presente Statuto, sulla fusione, scissione e trasformazione dell'Associazione, occorre, sia in prima che in seconda convocazione, la presenza, anche su delega, di almeno la metà degli Associati e delibera con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) degli Associati presenti o rappresentati.

Per l'Assemblea che in seduta straordinaria sia chiamata a deliberare lo scioglimento dell'Associazione, è richiesto il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli Associati aventi diritto.

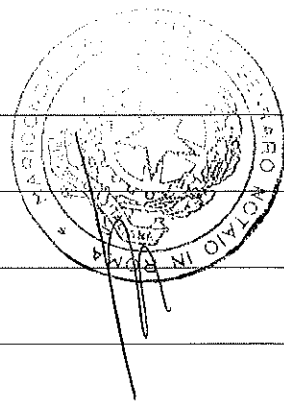
Le Assemblee votano per alzata di mano, o per appello nominale, secondo quanto deciso da chi presiede la riunione prima dell'avvio dei suoi lavori.

ART. 16 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è l'Organo preposto alla amministrazione ed alla gestione, ordinaria e straordinaria, della Associazione.

Esso è formato da un numero di componenti che varia da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 9 (nove), determinato dall'Assemblea al momento della nomina.

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono scelti tra gli Associati e devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2382 del Codice civile oltre quelli di:



- onorabilità personale;

- professionalità, misurata sulle specifiche attività

istituzionali;

- indipendenza, da interessi divergenti, o in

conflitto, con quelli dell'Associazione.

Verificandosi il caso del conflitto di interessi, il

Consigliere interessato è tenuto a darne notizia al

Consiglio e ad astenersi dall'esercitare il diritto

di voto.

I Consiglieri durano in carica quattro anni e sono

rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione opera in attuazione

degli indirizzi generali e delle decisioni

dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e

dalla quale può essere revocato, per giusta causa.

Spetta al Consiglio di Amministrazione, in particolare:

- assicurare il conseguimento delle finalità

istituzionali;

- convocare, tramite il Presidente, l'Assemblea dei

Soci;

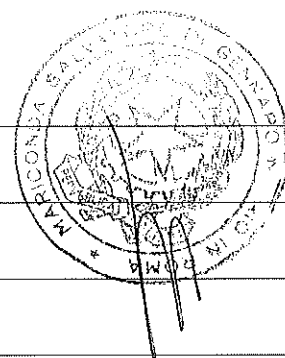
- provvedere alla ammissione ed alla esclusione dei

Soci;

- redigere il bilancio consuntivo d'esercizio;

- redigere il bilancio sociale, per obbligo di legge,

o per sua volontà, o su richiesta dell'Assemblea;



- predisporre il bilancio preventivo, se ne valuta l'opportunità;

- predisporre documenti relativi alla organizzazione interna, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

- determinare, in caso di variazione da un anno all'altro, le quote associative e l'importo del contributo aggiuntivo degli Associati Benemeriti;

- invitare i soggetti in possesso delle relative caratteristiche per aderire all'Associazione in qualità di Soci Onorari;

- compiere tutti gli atti a contenuto e a valenza patrimoniale;

- conferire mandati ed incarichi a soggetti terzi;

- compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'Assemblea o di competenza di altri Organi.

Il potere di rappresentanza attribuito ai Consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel RUNTS, o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il funzionamento del Consiglio di Amministrazione può essere definito da apposito Regolamento interno in coerenza con il presente Statuto e limitatamente a quanto qui non espressamente disciplinato.

II Consiglio di Amministrazione, nella sua prima riunione, provvede a nominare, tra i suoi componenti:

- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere.

ART. 17 - CONVOCAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno una volta ogni 3 (tre) mesi, o quando ne faccia richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri, o per volontà dell'Organo di controllo, ove nominato.

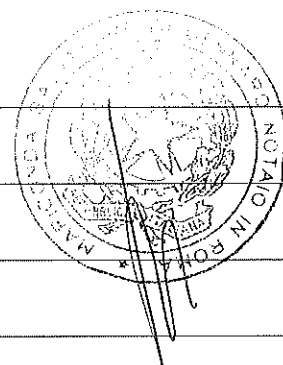
La convocazione è trasmessa via posta elettronica, con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni; in caso di urgenza, la convocazione può essere fatta con un preavviso ridotto a 48 (quarantotto) ore.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione hanno diritto di intervenire i componenti dell'Organo di controllo, ove nominato.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati gli argomenti su cui discutere e deliberare, l'ora, il luogo della riunione e le modalità di collegamento da remoto.

Il Consiglio di Amministrazione può essere convocato ovunque, purché nel territorio nazionale e può

svolgersi anche con i Consiglieri dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede, di parità di trattamento e gli altri requisiti previsti all'art. 13 per la partecipazione degli Associati alle Assemblee da remoto.



ART. 18 - DELIBERAZIONI

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto, prevale il voto di chi presiede la riunione.

Nella riunione del Consiglio di Amministrazione non è ammessa la rappresentanza per delega.

ART. 19 - DECADENZA

Dalla funzione di componente del Consiglio di Amministrazione si decade per:

- revoca da parte dell'Assemblea, per giusta causa;
- dimissioni. L'assenza ingiustificata per tre riunioni consecutive è equiparata a dimissione;
- perdita della qualifica di Associato;
- sopravvenuta incapacità, o incompatibilità con il mandato.

Il Consigliere cessato dalla carica prima del termine del quadriennio è provvisoriamente sostituito dal

Consiglio medesimo, che dovrà provvedere alla tempestiva convocazione dell'Assemblea, alla quale spetta di confermarlo, ovvero di sostituirlo permanentemente.

Il venir meno della maggioranza dei componenti nominati direttamente dall'Assemblea determina invece la decadenza dell'intero Consiglio, con conseguente necessità di convocare senza indugio l'Assemblea per eleggere i nuovi Consiglieri.

ART. 20 - PRESIDENTE e VICE PRESIDENTE

Il Presidente, nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti, ha la rappresentanza legale dell'Associazione verso i terzi ed in giudizio.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali Organi e ne cura il legittimo ed efficiente andamento, riferendo al Consiglio medesimo in merito all'attività compiuta.

In caso di assenza o temporaneo impedimento ad agire personalmente, in tutte le sue funzioni viene sostituito dal Vice Presidente.

ART. 21 - SEGRETARIO DELL'ASSOCIAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione nomina al suo interno

il Segretario.

Il Segretario coadiuva il Presidente nell'esercizio delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per l'amministrazione dell'Associazione, con particolare riferimento all'istruttoria dei programmi, all'elaborazione dei piani e dei progetti attuativi.

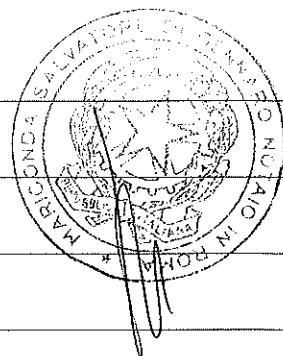
Il Segretario ha in consegna i Libri, le scritture contabili e tutti gli altri documenti dell'Associazione e sovrintende al personale dipendente e a tutti i contratti di collaborazione; possono essergli riconosciuti speciali poteri di firma.

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli Organi collegiali della Associazione, fatta eccezione per quelle dell'Organo di Controllo, ove nominato, e per le verbalizzazioni eseguite a cura di un Notaio.

ART. 22 - TESORIERE

Il Tesoriere, nominato dal Consiglio di Amministrazione al suo interno, controlla le spese dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, è preposto ai pagamenti, alla riscossione delle entrate, cura i rapporti con le istituzioni finanziarie e predispone, dal punto di vista contabile, la bozza dei bilanci, quello consuntivo e quello preventivo, ove redatto.

ART. 23 - L'ORGANO DI CONTROLLO



L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei presupposti previsti dalla Normativa Applicabile, oppure su delibera dell'Assemblea.

L'Organo di Controllo è formato, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina, da un Controllore Unico o da un Collegio dei Controllori composto da 3 (tre) Controllori, a uno dei quali il Collegio medesimo attribuisce, a maggioranza, la carica di Presidente.

I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra soggetti esterni, non Associati.

Nel caso di Organo di Controllo monocratico non tenuto alla revisione legale dei conti, il Controllore Unico deve:

- essere iscritto al Registro dei Revisori Legali; oppure
- essere iscritto all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro; oppure
- avere la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

Nel caso di Organo di Controllo collegiale non tenuto alla revisione legale dei conti, almeno un suo componente deve appartenere a una qualsiasi delle precedenti citate categorie.

Qualora, invece, competa all'Organo di Controllo la

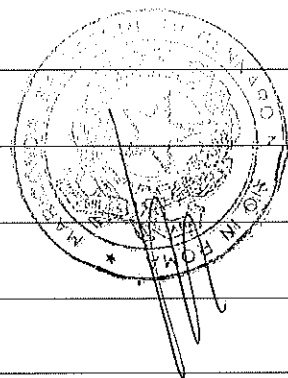
funzione di revisione legale dei conti, esso è composto da un Controllore Unico, o da un Collegio dei Controllori, tutti iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

L'Organo di Controllo dura in carica per 4 (quattro) esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea che approva il bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio di durata della sua carica.

I componenti dell'Organo di Controllo sono rieleggibili.

L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della Normativa Applicabile e del presente Statuto;
- vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione dell'Associazione;
- vigila sul rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto funzionamento;
- esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle norme di cui agli articoli 5 , 6 , 7 e 8 del CTS;
- attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui



all'articolo 14 del CTS;

- in qualsiasi momento, può procedere ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al Consiglio di Amministrazione, al predetto fine, notizie sull'andamento delle operazioni associative, o su determinate attività.

Il Collegio dei Controllori è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da uno dei suoi componenti.

La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione, l'elenco delle materie da trattare e la modalità di partecipazione da remoto.

L'avviso di convocazione è spedito a tutti i componenti del Collegio dei Controllori almeno 8 (otto) giorni prima della riunione o, in caso di urgenza, con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

Il Collegio dei Controllori è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza.

Il Collegio dei Controllori è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, o impedimento, dal componente del Collegio dei Controllori più anziano

d'età.

Le deliberazioni del Collegio dei Controllori sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.

In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

Non sono ammessi né il voto per delega, né il voto per corrispondenza.

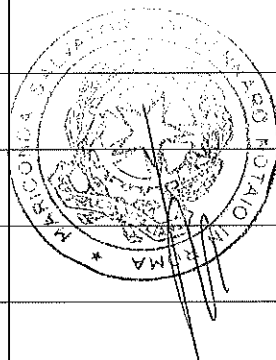
Le riunioni possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, nel rispetto delle medesime condizioni individuate in relazione alle Assemblee degli Associati e del Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibili.

ART. 24 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Al ricorrere dei requisiti previsti dalla Normativa Applicabile, oppure su delibera dell'Assemblea, qualora tale funzione non sia attribuita all'Organo di controllo, l'Assemblea nomina un Revisore legale dei conti, o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 25 - ESERCIZI E BILANCI

L'Associazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, che iniziano il 1° (primo) gennaio e terminano il 31 (trentuno) dicembre



di ogni anno.

Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio consuntivo, redatto secondo la Normativa Applicabile, approvato dall'Assemblea e depositato al RUNTS.

Ove ricorrano i presupposti ai sensi della Normativa Applicabile, o sia ritenuto opportuno dal Consiglio di Amministrazione, o venga richiesto dall'Assemblea, per ogni esercizio è predisposto altresì il bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e per il quale dovranno essere rispettate le formalità richieste dalla Normativa Applicabile.

ART. 26 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione si estingue qualora:

- gli scopi siano divenuti impossibili da raggiungersi o di scarsa utilità;
- il patrimonio sia divenuto insufficiente ai fini del perseguimento dei suoi scopi;
- sia venuta meno, non temporaneamente, la pluralità degli Associati;
- l'Assemblea abbia adottato una apposita delibera in tal senso; ovvero
- al ricorrere delle altre cause di estinzione previste dalla Normativa Applicabile.

In ogni caso di estinzione o di scioglimento dell'Associazione, il suo patrimonio residuo, ultimata

la fase di liquidazione, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del CTS e salva diversa destinazione imposta dalla Normativa Applicabile, ad altri Enti del terzo settore, possibilmente con finalità analoga, secondo le disposizioni dell'Assemblea, o in mancanza, secondo le norme vigenti.

ART. 27 - VOLONTARI

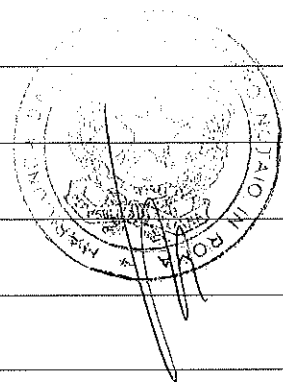
I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione e comunque entro i limiti previsti dalla Normativa Applicabile.

Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. La qualità di volontario è incompatibile



con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

I volontari non occasionali sono iscritti nell'apposito Registro.

L'Associazione assicura i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 28 - I LIBRI E I REGISTRI DELL'ASSOCIAZIONE

Oltre alla tenuta degli altri eventuali Libri e Registri prescritti dalla Normativa Applicabile, l'Associazione tiene i seguenti Libri:

-Libro degli Associati;

-Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;

-Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

-il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, ove nominato;

-il Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri Organi associativi;

-il Registro dei Volontari non occasionali.

Gli Associati hanno diritto di esaminare Libri e Registri, previa espressa domanda indirizzata al

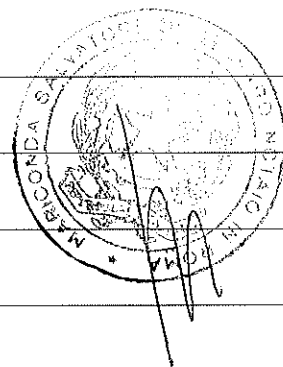
Consiglio di Amministrazione, il quale provvede entro
15 (quindici) giorni a mettere a disposizione del Socio
quanto richiesto, per la sua consultazione che deve
avvenire presso la Sede dell'Associazione.

ART. 29 - NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente
Statuto, valgono le norme vigenti in materia ed in
particolare le disposizioni del CTS e, per quanto in
esse non previsto ed in quanto compatibili, quelle del
Codice Civile.

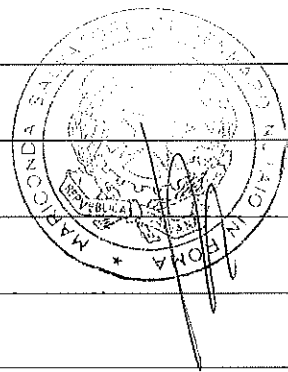
F.ti: Annalisa ZAMAGNA

Salvatore MARICONDA, Notaio



Allegato B all'atto n. 21387/13972

Repertorio n. 21386



===== VERBALE DI ASSEVERAZIONE DI ATTESTAZIONE PERITALE =====

===== REPUBBLICA ITALIANA =====

===== L'anno duemilaventiquattro, il giorno otto =====

===== del mese di ottobre =====

===== In Roma, Viale Bruno Buozzi n. 82 =====

===== 8 ottobre 2024 =====

Avanti a me Dott. Salvatore MARICONDA, Notaio in Roma, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Veletri e Civitavecchia, =====

===== è presente il signor: =====

- Dott. Lorenzo PORTENTO, nato a Roma il 20 dicembre 1971, codice fiscale PRT LNZ 71T20 H501P, Dottore Commercialista con Studio professionale in Roma, Viale Parioli n. 12, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Roma alla Sezione A, n. AA_007942, e nel Registro dei Revisori Legali al n. 131465 del 5 dicembre 2003, Gazzetta Ufficiale n. 97 del 12 dicembre 2003, della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale mi chiede di asseverare con giuramento la allegata perizia, redatta ai sensi del secondo e quarto comma dell'art. 22 del Decreto Legislativo 117/2017. =====

Detta perizia si allega al presente atto sotto la lettera "A", omessane la lettura con il consenso del comparente. =====

Aderendo alla richiesta fattami io Notaio ammonisco ai

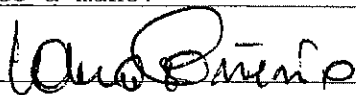
sensi di legge il comparente, il quale presta il giuramento

di rito, ripetendo la formula: =====

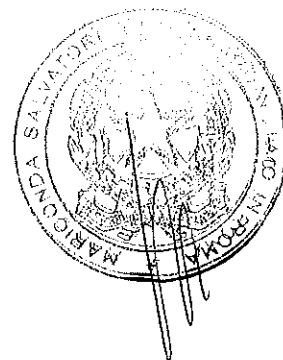
"Giuro di aver bene e fedelmente adempiuto all'incarico
affidatomi al solo scopo di far conoscere al Giudice la veri-
tà".

Del presente verbale ho dato lettura al comparente il qua-
le, da me richiesto, lo ha dichiarato conforme alla sua volon-
tà e con me Notaio lo sottoscrive essendo le ore 17.10. =====

Scritto da persona di mia fiducia su di un foglio per pa-
gine una e fin qui della seconda a macchina ed in piccola par-
te a mano.



Allegato ... **A** ... all'atto n. ... **21386**



VALUTAZIONE DEL PATRIMONIO EFFETTIVO AI SENSI
DELL'ARTICOLO 22 DEL D.LGS. 117/2017 DELLA
"ASSOCIAZIONE ARCA COMUNITA' IL CHICCO ONLUS"

[Handwritten signature]

**RELAZIONE DISTIMA DEL PATRIMONIO
DELL'ASSOCIAZIONE ARCA COMUNITA' IL CHICCO ONLUS**

INDICE

1. Premessa
2. Attività dall'Associazione
3. Criteri generali adottati per lo svolgimento dell'incarico, metodo di stima adottato e data di riferimento della stima
4. Fonti di controllo
5. Scelta del metodo valutativo e analisi patrimoniale
6. Conclusioni

1. Premessa

Il sottoscritto Dott. Lorenzo Portento, nato a Roma (RM) il 20/12/1971, Dottore Commercialista iscritto nel Registro dei Revisori Legali al n° 131465 del 05/12/2003 - Gazzetta Ufficiale n° 97 del 12/12/2003 con Studio in Roma, Viale Parioli 12, è stato incaricato dall'ASSOCIAZIONE ARCA COMUNITA' IL CHICCO ONLUS di redigere idonea relazione di stima per la determinazione del valore del proprio patrimonio ai sensi dell'art. 22 comma 4 del Codice del Terzo Settore.

Il sottoscritto, assunte le necessarie informazioni ed espletati i previsti accertamenti, si sofferma ad illustrare nel prosieguo il contenuto e le modalità tecniche del processo valutativo applicato al caso in esame.

2. Attività dell'Associazione

Prima di passare all'analisi delle singole poste patrimoniali e dei relativi criteri di valutazione, appare utile fornire alcuni cenni in ordine all'attività dell'Associazione.

L'Associazione Arca Comunità Il Chicco ONLUS è un'associazione legalmente riconosciuta dal 30/04/1991 con sede in Via Ancona, 1 - Ciampino 00043 ROMA.

L'ente è stato fondato l'11 dicembre 1981 come Casa Famiglia, allo scopo di accogliere bambini con disabilità intellettiva e fisica, abbandonati alla nascita in orfanotrofio. Dal 1991 è convenzionata con il S.S.N. e il 21 marzo 2013, con la legge di riforma, ha ottenuto l'accreditamento definitivo come Struttura ex articolo 26 della legge 833/78 con Decreto della Regione Lazio del 9 maggio 2013 n. U00182/13.

L'ente si prefigge lo scopo di:

- A. attuare iniziative di tutela, assistenza e cura, materiale e morale, delle persone con disabilità;
- B. promuovere e gestire servizi di accoglienza, assistenza e cura, in strutture diurne, residenziali o semiresidenziali, quali centri di assistenza, case famiglia, comunità alloggio, residenze protette, soggiorni vacanza, gruppi appartamento in abitazioni civili, e simili a favore di persone con disabilità;
- C. fornire servizi di assistenza sociale e socio assistenziale, a beneficio di persone con disabilità e loro famiglie, anche finalizzate ad attuare progetti tesi a favorire processi di autonomia, integrazione inserimento e reinserimento sociale, promuovere ed attuare la tutela dei diritti delle persone con disabilità e delle loro famiglie;
- D. promuovere e sostenere iniziative di formazione professionale, centri culturali e sociali, favorendo il processo di integrazione sociale delle persone con disabilità;
- E. assumere incarichi di "Trustee" e di "Guardiano", in tema di Trust, nonché stipulare contratti di "Affidamento fiduciario", anche ai fini di quanto previsto dalla legge 22/06/2016 n. 112 (legge sul dopo di noi);
- F. promuovere, divulgare e qualificare le attività dell'associazione, anche mediante l'organizzazione di seminari, corsi o momenti formativi, collaborazione in ricerche scientifiche e istituzione di borse di studio;
- G. promuovere ed organizzare attività di raccolta fondi e partecipare a bandi pubblici conformemente alle disposizioni di legge.



[Handwritten signature]
3

Per perseguire tali obiettivi l'associazione opera in regime di accreditamento con il Servizio Sanitario della Regione Lazio per le attività:

- riabilitativa estensiva n. 10 posti residenziali
- riabilitativa estensiva n. 5 posti semiresidenziali
- riabilitativa mantenimento n. 10 posti residenziali
- riabilitativa mantenimento n. 5 posti semiresidenziali.

3. Criteri generali adottati per lo svolgimento dell'incarico, metodo di stima adottato e data di riferimento della stima

Con riferimento ai criteri generali adottati per lo svolgimento dell'incarico, occorre anzitutto precisare che la stima del patrimonio è stata predisposta avendo riguardo ai valori esposti nella situazione patrimoniale contabile alla data del 30.06.2024.

Per quanto concerne il *procedimento valutativo*, la questione fondamentale è rappresentata dalla individuazione del metodo di valutazione più consono al caso specifico e in linea con la normativa civilistica vigente, in particolare sui requisiti patrimoniali richiesti dal comma 4 dell'art. 22 del Codice del Terzo Settore al fine di poter procedere con l'iscrizione al Registro Nazionale Unico del Terzo Settore (c.d. RUNTS). Il Codice del terzo settore non individua alcun criterio particolare di valutazione con riferimento alla determinazione del patrimonio minimo per gli enti già esistenti al momento della stima, rimandando alla prudenza del perito la scelta del metodo. La norma del CTS che lo istituisce rappresenta infatti una prima reale richiesta di valutazione ex lege del patrimonio degli enti no profit. Tale novità richiede un periodo di assestamento per definire prassi consolidate sia da parte della pratica notarile che da parte dei revisori valutatori.

La dottrina aziendalistica suddivide i metodi di valutazione in "reddituali", che si basano sulla capacità dell'azienda di produrre reddito, e "patrimoniali" che, al contrario, tendono ad esprimere il valore dell'entità da valutare in funzione del valore corrente degli elementi patrimoniali di cui essa si compone.

Il metodo reddituale, che ha il pregio di attribuire rilievo all'azienda in quanto concepita come sistema composto da elementi che interagiscono fra loro per la produzione del reddito, è caratterizzato da un elevato grado di "soggettività" in quanto la sua applicazione è subordinata alla preventiva conoscenza del reddito medio prospettico, dell'orizzonte temporale cui riferire l'analisi e del tasso di attualizzazione.

Detto metodo di valutazione, quindi, risulta particolarmente indicato laddove la valutazione abbia ad oggetto un'azienda "dinamica" sotto il profilo reddituale, di modo che la "soggettività" della valutazione venga compensata dal rilievo attribuito alla capacità reddituale dell'azienda.

Le realtà degli enti non lucrativi non sono orientate al profitto, ma allo svolgimento di attività che, nella maggior parte dei casi, consistono in erogazione di servizi. La mancanza di processi produttivi rende difficilmente applicabili i metodi reddituali e finanziari poiché non esiste un flusso finanziario che è elemento cardine per la valutazione del patrimonio. Contestualmente, appare poco praticabile la soluzione di misurare il patrimonio sulla base di metodi comparativi di mercato per l'ovvio motivo che non esistono comparables nel mondo degli enti non profit.

Il metodo patrimoniale al contrario consente di misurare il patrimonio dell'ente in base alla misurazione della

somma delle parti. Le valutazioni prodotte dovrebbero garantire la consistenza patrimoniale in una logica di funzionamento, stante che i valori correnti dovrebbero misurare il valore degli elementi patrimoniali in funzione anche della potenzialità operativa.

A parere di chi scrive, pertanto, l'unico metodo applicabile per tali fattispecie è il metodo patrimoniale, che consente di pervenire alla stima del valore attraverso l'espressione a valori correnti delle poste attive e passive dell'ente. Il valore globale dell'ente è pertanto definito come la somma algebrica del patrimonio netto contabile e di tutte le rettifiche in aumento e diminuzione apportate sia ai beni materiali sia a quelli immateriali.

4. Fonti di Controllo

Per procedere allo svolgimento dell'incarico, il sottoscritto si è avvalso dei seguenti documenti:

- Bilancio approvato dell'esercizio chiuso al 31.12.2021, al 31/12/2022, al 31/12/2023;
- Situazione economico patrimoniale al 30.06.2024 relativa al periodo 01/01-30/06;
- Partitari della contabilità al 30.06.2024;
- Fatture e documenti contabili;
- Estratti conto bancari al 30.06.2024, certificazioni titoli;
- Libri contabili, giornale e cespiti;
- Visure catastali degli immobili intestati all'Associazione.

Non hanno formato oggetto di incarico verifiche ed accertamenti circa l'eventuale sussistenza di passività di natura fiscale, contrattuale, previdenziale non riportate nei documenti esaminati.

Il sottoscritto perito pertanto, pur avendo provveduto alle opportune verifiche della ragionevolezza delle ipotesi formulate per la redazione dei documenti ricevuti, non assume alcuna responsabilità relativa alla veridicità ed alla completezza delle informazioni ricevute ed utilizzate nella valutazione.

Nello svolgimento del mandato, dichiara inoltre, di aver assunto tutte le informazioni opportune da parte degli organi amministrativi e dai consulenti contabili dell'ente, che hanno provveduto alla predisposizione della situazione patrimoniale qui di seguito riportata.

Il perito ha inoltre ottenuto dichiarazione dal Presidente e legale rappresentante dell'Associazione che alla data della presente perizia non sussistono modifiche significative ai dati contenuti nella documentazione utilizzata, né si sono manifestati fatti di rilievo che possano modificare le valutazioni e la determinazione del valore di stima.

Alla luce degli elementi e dei dati di fatto emersi, il sottoscritto provvede a redigere la seguente relazione estimativa.

5. Scelta del metodo valutativo e analisi patrimoniale

Sulla base delle informazioni a disposizione dello scrivente, si ritiene necessario, nel caso di specie, adottare una metodologia che tenga in debita considerazione la componente patrimoniale volta ad accertare la consistenza del patrimonio stesso al fine della congruità dello stesso che, come detto in precedenza, è rivolta a

certificare la sussistenza in capo all'Associazione dei requisiti minimi patrimoniali previsti dall'art. 22, comma 4, D.Lgs. n. 117/2017 ai fini dell'iscrizione al R.U.N.T.S.

Nel caso in esame per la stima della consistenza del patrimonio dell'Associazione appare opportuno adottare quindi quale criterio di stima della presente perizia il metodo patrimoniale semplice.

Si procede quindi alla descrizione ed alla valutazione dei clementi attivi e passivi del patrimonio dell'Associazione, assumendo come situazione patrimoniale di riferimento appunto quella alla data del 30.06.2024.

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 30.06.2024

Nel caso in esame, il patrimonio netto rettificato è stato determinato con riferimento ai valori patrimoniali espressi nella situazione economico patrimoniale al 30/06/2024, situazione redatta in conformità ai criteri di redazione del bilancio e ai criteri di valutazione previsti da codice civile per gli enti in attività.

In tal senso, i valori risultanti dal prospetto patrimoniale sopra richiamato sono stati oggetto di valutazione e ove ritenuti rappresentativi dell'effettivo valore delle attività e passività a cui si riferiscono sono stati confermati. Diversamente, nel caso in cui si siano riscontrate divergenze tra il dato contabile ed il valore corrente dell'elemento sottostante si è provveduto a rideterminarne il valore adeguandolo al valore corrente.

Si riporta di seguito il prospetto riepilogativo delle voci patrimoniali dell'Attivo e del Passivo, come da valore contabile al 30/06/2024 e come emerso a seguito della procedura di revisione.

ATTIVITA'	Valore di bilancio	Rettifiche (+/-)	Valore finale
Immobilizzazioni immateriali	Euro 6.781		Euro 6.781
Immobilizzazioni materiali	Euro 3.998.198		Euro 3.998.198
1) Terreni e fabbricati	Euro 3.599.947		Euro 3.599.947
2) Impianti e macchinari	Euro 133.027		Euro 133.027
3) attrezzature	Euro 23.594		Euro 23.594
4) altri beni	Euro 241.630		Euro 241.630
Crediti	Euro 413.330		Euro 413.330
Attività finanziarie	Euro 173.518		Euro 173.518
Disponibilità liquide	Euro 202.074		Euro 202.074
Totale attivo	Euro 4.794.901		Euro 4.794.901
PASSIVITA'	Valore di bilancio	Rettifiche (+/-)	Valore finale
Fondo Trattamento di Fine Rapporto	Euro 371.947		Euro 371.947
Debiti	Euro 158.688		Euro 158.688
Totale passivo	Euro 530.635		Euro 530.635

Si ritiene necessario evidenziare che, considerata la finalità della presente stima e a titolo del tutto prudenziale, nella rideterminazione del valore degli immobili, iscritti in bilancio al costo storico, non si è ritenuto opportuno apportare rettifiche rivolte a adeguarne il valore all'attuale valore di mercato anche se quest'ultimo risulta superiore ai valori di bilancio.

I Crediti ed i debiti sono esposti, rispettivamente al valore netto di presunto realizzo ed al valore di estinzione.

Valore dell'Associazione con il metodo patrimoniale

A seguito della procedura di verifica eseguita, il sottoscritto perito ritiene che il valore totale dell'Attivo non risulta discostarsi dal dato contabile ed è pertanto quantificabile in un valore di € 4.794.901.

Anche il valore totale del Passivo rettificato risulta conforme al valore di bilancio ed è quindi pari a € 530.635.

Sulla base dei valori dell'Attivo e del Passivo così determinati, è possibile calcolare per differenza il valore rettificato del Patrimonio Netto. Non essendosi tuttavia registrata alcuna rettifica ai valori patrimoniali di Attivo e Passivo, tale valore coincide con quello iscritto a bilancio ed è, pertanto, quantificabile in € 4.264.266.

Nell'ottica di una valutazione puramente patrimoniale, il valore dell'azienda coincide con il valore del Patrimonio Netto Rettificato e si ha pertanto:

$K' = € 4.264.266$

6. Conclusioni

La stima è stata effettuata con riferimento alla data del 30.06.2024 sulla base dei dati, delle informazioni e delle metodologie esposte nella presente relazione.

Sulla base dei dati esposti e alla luce delle considerazioni effettuate, il sottoscritto, al fine della determinazione del valore patrimoniale attribuibile all'Associazione Arca Comunità il Chicco Onlus nel suo complesso, stima il valore patrimoniale alla data del 30.06.2024 uguale a euro 4.264.266.

Alla luce delle considerazioni svolte, il sottoscritto Lorenzo Portento attesta che il valore del patrimonio minimo della dall'ASSOCIAZIONE ARCA COMUNITA' IL CHICCO ONLUS, alla data del 30/06/2024 non è inferiore ad euro 15.000,00.

Tale relazione potrà essere utilizzata esclusivamente ai fini per i quali è stata predisposta.

Ritenendo con la presente relazione di aver adempiuto all'incarico affidato e rimanendo a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si porgono distinti saluti.

Roma, 30 settembre 2024

Dott. Lorenzo Portento



Segretario Mericande,
Notew 7

Copia conforme all'originale, che si rilascia per uso di
parte.

Roma, 16 ottobre 2024

Salvatore Moriconde
Note



